

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

3613 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017" (Delibera di Giunta n. 1970 del 21 11 16).

Relatore consigliere Roberto Poli

Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi

licenziato dalla Commissione I nella seduta del 12 dicembre 2016

Il progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed i progetti di legge regionale di stabilità per il 2016 e di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge regionale di stabilità per il 2016.

Capo I

AMBIENTE e TERRITORIO

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione dall'emendamento 1.

La modifica introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame è necessaria per inserire tra le funzioni regionali quelle relative alla promozione e al coordinamento di iniziative progettuali di ricerca e sperimentazione al fine di garantire l'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale e per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa.

Il comma 2 prevede che la Giunta determini priorità di intervento e stabilisca criteri e modalità per l'individuazione delle iniziative di promozione per la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica, oggetto di proposta da parte di Enti pubblici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), operanti nel settore e che la Regione può finanziare previa stipula di accordi o convenzioni con i medesimi soggetti proponenti.

La modifica normativa introdotta dal comma 2 dell'articolo in esame trova copertura nell'ambito dei fondi autorizzati nella Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa; Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dal bilancio di previsione.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004

L'articolo in esame contiene esclusivamente implicazioni di carattere regolamentare e non prevede nuovi oneri finanziari, non andando a modificare le previsioni in merito allo stanziamento di risorse a titolo del Fondo regionale per la montagna.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006

L'articolo in esame semplifica la precedente procedura per l'assegnazione dei contributi alle attività e non prevede quindi nuovi oneri a carico del bilancio regionale. La Regione provvede al finanziamento degli interventi per la sistemazione, la tutela e la fruizione dei geositi e ai progetti scientifici e divulgativi inerenti il patrimonio geologico regionale, a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla l.r. n. 9 del 2006, dalla legge di bilancio.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2008

L'articolo non prevede nuovi oneri a carico della bilancio regionale. La Regione provvede al finanziamento degli studi di microzonazione sismica a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni che non possono usufruire dei contributi pubblici statali perché i territori di competenza possiedono una pericolosità sismica al di sotto di una soglia minima, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla l.r. n. 19 del 2008, dalla legge di bilancio.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008

La disposizione intende chiarire l'ambito di applicazione della normativa regionale sulla vigilanza e sul controllo delle costruzioni in zona sismica. La disposizione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione dall'emendamento 2.

Le modifiche sono volte ad introdurre misure di semplificazione procedurale in materia sismica, in analogia a quanto già previsto nella normativa regionale sull'edilizia.

Come già prevede la legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) per i titoli abilitativi edilizi, le presenti disposizioni consentono di prorogare con una comunicazione la validità dell'autorizzazione sismica, se dopo l'inizio dei lavori non sia intervenuta un nuovo piano, una legge, o una normativa tecnica contrastante con quella che ha regolato l'esecuzione del progetto autorizzato, secondo quanto attestato dal tecnico abilitato. In tali casi infatti non sussiste alcun interesse pubblico che precluda al privato la prosecuzione dei lavori, sia edilizi che strutturali, purché siano indicate le ragioni per le quali non si è potuto rispettare il termine per la fine dei lavori e sia fissato il periodo di proroga necessario, il quale non può essere superiore alla validità di un nuovo titolo.

L'articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di disposizioni di carattere procedurale.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione dall'emendamento 3.

Le modifiche sono volte ad introdurre misure di semplificazione procedurale in materia sismica, in analogia a quanto già previsto nella normativa regionale sull'edilizia.

Come già prevede la legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) per i titoli abilitativi edilizi, le presenti disposizioni consentono di prorogare con una comunicazione la validità del deposito del progetto strutturale, se dopo l'inizio dei lavori non sia intervenuta un nuovo piano, una legge, o una normativa tecnica contrastante con quella che ha regolato l'esecuzione del progetto depositato, secondo quanto attestato dal tecnico abilitato. In tali casi infatti non sussiste alcun interesse pubblico che precluda al privato la prosecuzione dei lavori, sia edilizi che strutturali, purché siano indicate le ragioni per le quali non si è potuto rispettare il termine per la fine dei lavori e sia fissato il periodo di proroga necessario, il quale non può essere superiore alla validità di un nuovo titolo.

L'articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di disposizioni di carattere procedurale.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2013

L'articolo non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, a favore dei Comuni delle loro Unioni, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla l.r. n. 14 del 2013, dalla legge di bilancio.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

Il presente articolo, superando le innovazioni stabilite dall'articolo 18 della l.r. n. 13 del 2015 che hanno portato alla sospensione dei procedimenti di pianificazione in corso, è volto a confermare le precedenti competenze di settore, in attesa che la loro riallocazione sia operata nell'ambito della ridefinizione complessiva delle funzioni di governo del territorio della Regione, della Città metropolitana di Bologna e dei Soggetti di area vasta. Il presente provvedimento non comporta maggiori oneri finanziari per la Regione.

Art. 11 - Fondi rotativi per le imprese

L'articolo in esame contiene disposizioni regolative relative all'utilizzo dei fondi rotativi per trasferimenti alle imprese e prevede l'adeguamento della normativa regionale all'articolo 72 della legge n. 289 del 2002 e pertanto non ha riflessi finanziari per il bilancio regionale.

Art. 12 – Ulteriori disposizioni per l'attuazione del titolo II, capo I, della legge regionale n. 13 del 2015

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione dall'emendamento 4.

L'articolo estende le misure già previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2016 anche agli interventi di sicurezza territoriale programmati dalla Regione successivamente alla data del 1° maggio 2016 (data a decorrere dalla quale la Regione attua tali tipologie di interventi attraverso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), nonché ai lavori di somma urgenza resi necessari ai sensi della normativa vigente.

Tale estensione si rende necessaria, nell'attuale fase di prima attuazione dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, al fine di dare continuità alla gestione amministrativa e contabile di tali tipologie di interventi, e garantire il rispetto dei principi in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.

L'articolo non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13 - Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale

La disposizione intende assicurare la prevalenza dei contenuti della pianificazione regionale in materia ambientale rispetto alla pianificazione provinciale ancora vigente in via transitoria, in considerazione del fatto che quest'ultima non può essere più oggetto di aggiornamenti. Ne consegue che la disposizione, contenendo esclusivamente disposizioni regolative e tecniche, non ha riflessi finanziari per il bilancio regionale.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito il comma 2 dall'emendamento 4.

La disposizione si rende necessaria per aggiornare le disposizioni contenute nelle pianificazioni vigenti ai principi comunitari dell'economia circolare, recepiti nella legislazione regionale, fra cui, la legge regionale n. 16 del 2015 nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale delle Province nei casi in cui la funzione di pianificazione in materia ambientale sia transitata

alla Regione per effetto della legge regionale n. 16 del 2015 e le Province abbiano conseguentemente perso la capacità di intervenire sui propri strumenti. La disposizione costituisce, inoltre, in attuazione dei sopra citati principi e normative direttiva per le pianificazioni future. La norma non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Capo II TRASPORTI

Art. 14 - Modifiche all'articolo 6 della Legge regionale n. 30 del 1992

La nuova formulazione del comma 4 dell'art. 6 della l.r. n. 30 del 1992, così come modificato dall'articolo in esame, prevede la corresponsione di un rimborso forfettario per l'esercizio della carica di Presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale per un importo pari a 7.200 € annui. Tale incremento di spesa viene parzialmente compensata dal fatto che il rimborso forfettario assorbe le spese di trasferta all'interno del territorio regionale, di cui la precedente formulazione prevedeva il rimborso a piè di lista. L'importo di 7.200 € va considerato quindi un limite massimo alle nuove spese.

Gli oneri che derivano dalle disposizioni in esame sono inclusi negli stanziamenti già previsti relativamente al cap. 2050 (si tratta del capitolo a descrizione "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI - SPESE OBBLIGATORIE" corrispondente alla Missione 10. Ove lo stanziamento non fosse capiente, si provvederà attraverso il prelievo di fondi dal cap. 46087 (CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DIVULGAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE), nel limite sopra indicato di 7.200 €.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998

L'articolo comporta la soppressione della previsione della esclusività nella gestione della rete del trasporto pubblico e locale.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

L'articolo 40 della l.r. n. 30 del 1998 è stato riformulato, modificando alcuni commi, integrandone altri per adeguarli alle modalità di utilizzo della bigliettazione elettronica, anche in considerazione dello stato di applicazione sul tutto il territorio regionale e pertanto se ne propone la sostituzione integrale.

In particolare si è manifestata l'esigenza di normare in modo puntuale l'obbligo di validazione di tutti i titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale - corse semplici, multicorse, carnet, abbonamenti - non solo all'atto della prima salita al servizio, ma anche in occasione di ogni interscambio con altro mezzo necessario al completamento del viaggio e di prevedere l'applicazione delle relative sanzioni amministrative a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le disposizioni di carattere regolatorio non comportano oneri finanziari gravanti sul bilancio regionale.

Capo III ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 17 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996

La modifica è volta ad adeguare la composizione della Commissione amministratrice dei Consorzi fitosanitari all'assetto delineato dalla legge regionale n. 13 del 2015 ed in particolare dall'art. 38 che ha previsto l'accentramento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in Regione,

prima esercitate dalle Province e dalle Unioni di comuni subentrato alle Comunità montane. Di conseguenza il dirigente provinciale competente in materia di agricoltura viene sostituito dal dirigente regionale subentrato a livello territoriale nell'esercizio delle funzioni. La disposizione non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 18 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999

L'articolo in esame contiene modifiche alla disciplina in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla legge regionale n. 12 del 1999, pertanto non impatta sul bilancio regionale.

Art. 19 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

Si introducono modifiche all'art. 33 (Pubblicità dei prezzi) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) nell'ottica di semplificazione degli adempimenti e delle procedure, pur tenendo presente il fine ultimo di tale articolo che è quello di informare il cliente del prezzo applicato dalla struttura ricettiva.

Art. 20 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004

Per coerenza con l'articolo precedente che modifica l'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004, l'articolo in esame che modifica l'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 elimina le sanzioni relative all'obbligo di esposizione dei cartellini prezzi ivi previste. Non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 21 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015

L'articolo in esame valorizza ulteriormente il ruolo istituzionale della Città metropolitana, come riconosciuto dalla legge n. 56 del 2014, nell'esercizio delle funzioni assegnate alla stessa dalla legge regionale n. 13 del 2015 ed in particolare con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale.

Art. 22 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015

Si introducono modifiche all'articolo 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, nell'ottica di introdurre maggior efficienza e semplificazione nella gestione di alcuni procedimenti in materia di commercio e turismo.

In particolare si riconducono alla competenza regionale varie funzioni, tra cui la definizione delle proposte dei piani di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali quando tale funzione non è svolta dalla città Metropolitana, le funzioni per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche e per i porti. La motivazione risiede nell'opportunità di definire una unitarietà di gestione degli interventi nei settori del commercio e del turismo al fine di garantire una migliore efficacia.

Scelta analoga viene fatta per quanto attiene le competenze in materia di Osservatorio del commercio e raccolta dati relativi alle strutture alberghiere.

L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Art. 23 – Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

I commi del presente articolo contengono 3 modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 in materia di ordinamento turistico regionale.

In particolare è stabilito che una Provincia contermina alla Città metropolitana - che da sola costituisce destinazione turistica – possa delegare a questa le funzioni previste dalla legge. Con tale funzione si consente anche alla Città metropolitana di costituire destinazione turistica con un

territorio provinciale contermino.

Art. 24 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016

La modifica di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 16 (Norma transitoria) della legge regionale n. 4 del 2016 garantisce la continuità del funzionamento delle redazioni locali dei servizi di informazione turistica di interesse regionale (SITur), anche per le attività del 2017, nella fase di prima attuazione della legge regionale n. 4 del 2016.

Art. 25 - Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2012-2015 e del programma triennale per le attività produttive 2012-2015
L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione dall'emendamento 7.

Si tratta di fare coincidere la scadenza del Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e del Programma triennale per le attività produttive con l'approvazione dei nuovi Programmi 2017-2019. Sulla base delle competenze attribuite dalla legge regionale n. 3 del 1999 e nel quadro della programmazione comunitaria 2014-2020, si procederà infatti alla predisposizione dei due nuovi Programmi garantendo la necessaria partecipazione degli stakeholders e dei diversi attori regionali coinvolti.

La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Capo IV
CULTURA

Art. 26 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006

Le modifiche introdotte dall'articolo in esame sono finalizzate a semplificare il contenuto dell'atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche. Tali modifiche sono necessarie per poter procedere – in linea con l'evoluzione della normativa statale - all'elaborazione del nuovo testo del programma quadriennale attuativo della medesima legge regionale, scaduto a fine 2015.

Le nuove disposizioni, avendo carattere meramente normativo, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Capo V
SANITA'

Art. 27 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012

Le modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012, recante "Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale" si rendono necessari con l'inizio della fase ordinaria, essendo ora in corso la conclusione della sperimentazione del "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie" - previsto per il 31 dicembre 2016 ed a cui sono state ammesse tutte le Aziende sanitarie regionali. Le modifiche introdotte intendono lasciare aperta, anche successivamente alla conclusione della fase sperimentale, la possibilità a Enti diversi dalle Aziende sanitarie, ma parti integranti del SSR, di richiedere in qualunque momento l'ammissione al programma di gestione diretta dei sinistri (facoltà che, in assenza di detto intervento legislativo, sarebbe viceversa preclusa nella fase post-sperimentale), ovvero, in alternativa, di continuare a essere assicurati tramite polizza di copertura della responsabilità civile.

Tali modifiche non comportano ulteriori oneri sul bilancio regionale

Art. 28 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

Le modifiche in esame apportate ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016, sono volte a consentire alle farmacie rurali di svolgere, anche di giorno, il servizio di turno a battenti chiusi o, qualora vi sia l'autorizzazione del Comune, mediante reperibilità telefonica. L'attuazione del presente articolo di legge non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 29 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016

La norma proposta all'articolo integra le disposizioni già previste all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 per sostenere le farmacie rurali. Viene specificato, in particolare, che la Regione stabilisce i criteri per la concessione dei contributi e che le Aziende USL istruiranno le pratiche relative e erogheranno i contributi alle farmacie ricomprese nell'ambito territoriale di competenza. Dal punto di vista finanziario, la previsione normativa, di carattere organizzativo, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

Art. 30 - Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 31 - Nuove funzioni della Regione in materia di benessere animale

A seguito di ripetute verifiche sulle attività, tutela e controllo della popolazione canina e felina, finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili e organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale, che in base all'art. 63 della l.r. n. 13 del 2015 sono rimaste in carico alla Città metropolitana e alle Province, si è evidenziato che, tranne per la Città metropolitana, non sussistono più le condizioni, soprattutto per mancanza di personale destinato ad assolvere i compiti previsti, per mantenere le competenze demandate alle Province dalle l.r. n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005. Si ritiene pertanto che le funzioni assegnate alle Province dalle succitate leggi regionali siano trasferite alla Regione.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Capo VI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 32 - Legge regionale n. 32 del 1993: abrogazioni

Nel corso dell'esame in Commissione il testo dell'articolo è stato sostituito dall'emendamento 8. La nuova formulazione ha essenzialmente l'obiettivo di ampliare l'intervento normativo proposto dalla originaria versione dello stesso articolo, al fine di fare ulteriore chiarezza normativa eliminando la specifica disciplina regionale dell'istituto dell'accesso agli atti, ormai risalente nel tempo. In questo modo sarà chiaramente e direttamente applicabile la normativa nazionale, che nella materia rappresenta livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Si abrogano gli articoli 7, 8, 9 e 10, nonché la lettera b) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. n. 32 del 1993.

In particolare, la disciplina dell'articolo 7 riguardante l'accesso alle informazioni ambientali risulta ormai superata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

Anche la disciplina regionale sull'esclusione e le limitazioni al diritto di accesso, le modalità di esercizio e il rifiuto e differimento dello stesso (articoli 8, 9 e 10) risultano essere di fatto superate dall'attuale impianto statale in materia di diritto di accesso e di trasparenza.

Infine si abrogano le sopra citate disposizioni attuative di cui all'articolo 31 relative all'approvazione, da parte della Assemblea legislativa e della Giunta, della regolamentazione nei rispettivi ambiti del diritto di accesso perché, oltre a non essere più attuali, non hanno trovato applicazione.

L'emendamento comporta l'allineamento della disciplina regionale a quella statale in materia di diritto di accesso agli atti della PA e pertanto non ha impatto sul bilancio regionale.

Art. 33 - *Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi*

L'articolo consente di adeguare l'ordinamento regionale alle modifiche intervenute sulle disposizioni statali in tema di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi.

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – *Entrata in vigore*

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.